

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIGGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1983

## Nuove norme per le supplenze pretorili

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge nasce dalla duplice esigenza di dare una maggiore credibilità alla giustizia pretorile e dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, specialmente nel momento cruciale che il Paese sta attraversando.

Ad alcune centinaia di preture mandamentali che, per lo scarso volume di affari specie dopo l'entrata in vigore delle varie leggi sulla depenalizzazione, meriterebbero di essere soppresse ed aggregate ad uffici vicini di maggiore entità, non viene più assegnato, e giustamente, il pretore titolare da parte degli organi competenti.

Ne consegue l'onere da parte dei presidenti dei tribunali dell'applicazione del pretore di altro mandamento per uno o più giorni la settimana oppure, ove ne ricorrano gli estremi, della attribuzione dell'« incarico speciale » ai vice pretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

In questa ultima ipotesi spetta ai così detti « vice pretori reggenti » e per tutta la durata dell'incarico l'indennità corrisposta all'uditore giudiziario con funzioni (articolo 32, ultimo comma).

Il potere discrezionale di scelta viene, per la verità, limitato dalla dizione letterale

e dalla *ratio legis* dello stesso articolo 32 predetto, il quale pone due condizioni esplicite:

- 1) l'impossibilità del presidente del tribunale di provvedere diversamente;
- 2) il non esercizio della professione forense di chi è chiamato a reggere l'ufficio.

Di fatto però questa norma non è stata quasi mai applicata forse perchè è mancato un deciso intervento del Consiglio superiore della magistratura, il quale peraltro è incorso nell'equivoco di paragonare la supplenza (non retribuita) di cui all'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario alla reggenza prevista dall'articolo 32 predetto, la quale comporta per lo Stato l'onere del pagamento di uno stipendio.

Ne è conseguito che un gran numero di preture mandamentali è retto da vice pretori stipendiati, quasi tutti esercenti anche *in loco* la professione forense, con un notevole aggravio economico per lo Stato e con la credibilità di chi nel contempo esercita l'avvocatura e la funzione giurisdizionale.

Di contro non è facile per i presidenti dei tribunali reperire magistrati togati disposti ad essere assegnati presso le pretu-

re in questione, se si pensa che a costoro viene corrisposta l'indennità di missione oraria uguale ai pari grado dei dipendenti statali, non considerando che il magistrato, per la sua peculiare funzione, svolge prevalentemente il lavoro di sua competenza (esame di fascicoli, redazione di ordinanze, stesura di sentenze, eccetera) nel proprio domicilio o comunque in sedi ritenute più idonee dei locali dell'ufficio.

Nè va dimenticato che, per i motivi più vari e per casi di urgenza, può rendersi necessario lo spostamento del magistrato nella sede di applicazione in giornate diverse da quelle stabilite, con conseguente perdita anche degli scarsi emolumenti che gli competerebbero.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene pertanto abrogato l'ultimo com-

ma dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, essendo logico che in sedi di pretura, che non vengono coperte da tempo per lo scarso volume di affari trattati, lo Stato non debba essere tenuto a corrispondere uno stipendio « fino a che dura l'incarico ».

Con l'articolo 2, che inserisce dopo l'articolo 102 dell'ordinamento giudiziario l'articolo 102-*bis*, viene equiparata la posizione dei vice pretori reggenti a quella dei magistrati togati nel senso che nell'uno e nell'altro caso viene corrisposta un'indennità pari alle giornate che si prevede possano essere dedicate settimanalmente per il disbrigo degli affari della pretura priva di titolare.

Si propone pertanto il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.

## Art. 2.

Dopo l'articolo 102 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

« Art. 102-*bis* — Nei casi di supplenza del pretore previsti dagli articoli precedenti, spetta al magistrato incaricato l'indennità di missione per i giorni indicati nel decreto di nomina, indipendentemente dalla sua presenza nel mandamento. Si provvede analogamente nella ipotesi dell'incarico speciale conferito al vice pretore onorario ai sensi dell'articolo 32 ed in tale caso compete allo stesso l'indennità giornaliera dell'uditor giudiziario con funzioni. ».

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il secondo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.